



Solvency

- Sulla base di quanto previsto nel Considerando (150) degli Atti Delegati Solvency II (Regolamento Delegato (UE) 2015/35, del 10 ottobre 2014) *"al fine di garantire che la formula standard continui a essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 101, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/138/CE su base continuativa, la Commissione riesaminerà i metodi, le ipotesi e i parametri standard utilizzati nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità con la formula standard, in particolare i metodi, le ipotesi e i parametri standard utilizzati nel modulo del rischio di mercato di cui al titolo I, capo V, sezione 6, compreso un riesame riguardante i parametri standard per i titoli a reddito fisso e le infrastrutture a lungo termine e i parametri standard per il rischio di tariffazione e di riservazione di cui all'allegato II, i parametri standard per il rischio di mortalità, il sottoinsieme di parametri standard che possono essere sostituiti da parametri specifici dell'impresa di cui all'articolo 218 e i metodi standardizzati da utilizzare per calcolare tali parametri di cui all'articolo 220. Il riesame dovrebbe basarsi sull'esperienza acquisita dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione nel periodo transitorio e nei primi anni di applicazione degli atti delegati e dovrebbe essere effettuato entro dicembre 2018".*

La Commissione europea, lo scorso 18 luglio, ha pertanto inviato a EIOPA la richiesta di un parere tecnico sulla revisione della formula standard di Solvency II.

Gli obiettivi prioritari indicati nella richiesta della Commissione sono:

- l'applicazione proporzionale e semplificata dei requisiti,
- l'eliminazione delle incongruenze tecniche e
- la rimozione dei vincoli ingiustificati al finanziamento.

La lettera riguarda i primi due aspetti, mentre per quanto concerne il terzo la Commissione europea segnala che un parere tecnico potrà essere richiesto in una fase successiva.

Con riferimento all'applicazione proporzionale e semplificata dei requisiti EIOPA è invitata a pronunciarsi su diversi aspetti: dai possibili miglioramenti fino alle proposte di eventuali ulteriori semplificazioni (anche per moduli come ad esempio quello catastrofale), nonché la verifica/utilizzo delle semplificazioni già previste come nel caso di applicazione del metodo look-through.

Per quanto concerne la rimozione delle incongruenze tecniche, EIOPA si esprimerà con valutazioni/verifiche che riguarderanno parametri/metodi/ipotesi relativi a moduli di rischio definiti (ad esempio il *"non-life premium e reserve risk"*), al margine per il rischio e al calcolo dell'aggiustamento per la capacità delle imposte differite di assorbire le perdite; inoltre identificherà anche eventuali ulteriori possibilità di utilizzo degli USP (undertaking specific parameters) nonché altri aspetti come ad esempio le differenze, rispetto alla normativa bancaria, nelle caratteristiche che determinano la classificazione dei fondi propri o nuovi criteri di ammissibilità qualora venisse eliminato il limite del 20% per alcune tipologie di fondi propri.

La Commissione ha invitato EIOPA a fornire il parere tecnico entro settembre 2017; tuttavia, è previsto che l'Autorità europea possa fornire pareri parziali prima di tale scadenza.